COMUNE DI ROVIGO

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – 45100 Rovigo
Tel. centralino: 0425/2061 – Fax: 0425/206354
www.comune.rovigo.it – e-mail: urp@comune.rovigo.it – PEC: comunerovigo@legalmail.it
P.Iva/C.F. 00192630291 – Codice Univoco Ufficio: UFC34G

Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Suap Commercio e Attività Produttive, Turismo Eventi e Manifestazioni, Europrogettazione

-Sezione Pianificazione-

Unità operativa: Pianificazione

Via N. Badaloni, 31 – 45100 Rovigo – Tel.: 0425/206425
e-mail: urbanistica@comune.rovigo.it – PEC: urbanistica.comune.rovigo@pecveneto.it

Prot. *quello assegnato dal sistema Sicr@Web* Rovigo, lì 15/04/2021

Oggetto: **Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) nell'ambito del Procedimento autorizzativo unico regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 11 L.R. n. 4/2016, D.G.R. n. 568/2018)**

Agrovoltaica S.r.l. – Corte San Marco – Agricoltura 5.0 – Modernizzazione dell'attivita agricola – Progetto Agrovoltaico, localizzazione nel Comune di Rovigo (RO) (codice progetto: 77/20)

Parere in merito alla conformità urbanistica del progetto

COMUNE DI ROVIGO
Comune di Rovigo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0026678/2021 del 15/04/2021
Firmatario: CHRISTIAN CALABRIN

Spett.Le **Giunta Comunale**
-sede-

Il presente parere, per la parte di competenza, attiene al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), a sua volta facente parte del procedimento di Autorizzazione Unica Regionale avente ad oggetto la realizzazione nel territorio del Comune di Rovigo di un impianto fotovoltaico con moduli a terra da 50 MW.

La Regione Veneto, in data 08/01/2021, ha trasmesso al Comune di Rovigo il Progetto della ditta Agrovoltaica S.r.l. finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Regionale, che sostituisce anche il Permesso di Costruire di competenza del Comune medesimo.

Il Settore Urbanistica-Edilizia Privata ha provveduto a trasmettere, con nota del 05/02/2021, prot. 8778, richiesta di integrazioni, formulando contestualmente alcune osservazioni preliminari relativamente all'assetto urbanistico dell'area. Questo ufficio ritiene, infatti, che il progetto presentato non sia coerente con la vigente pianificazione urbanistica comunale, in quanto l'area sulla quale si prevede di realizzare l'impianto fotovoltaico è qualificata dal Piano di Assetto del Territorio (PAT – Norme tecniche, Art. E5) come "*area ad elevata utilizzazione agricola*", tipologia per la quale è previsto che gli impianti fotovoltaici possano essere realizzati a terra solo a condizione che siano in funzione ed a servizio dell'azienda agricola, circostanza che non si verifica nel caso di specie.

Successivamente, in sede di trasmissione delle integrazioni, la ditta ha provveduto ad allegare parere *pro veritate* da parte di studio legale incaricato, muovendo una serie di considerazioni finalizzate a contrastare la posizione espressa – in via preliminare – da questo ufficio.

L'area interessata dal progetto è identificata dal vigente PAT del Comune di Rovigo quale facente parte delle "Aree ad elevata utilizzazione Agricola", per le quali l'Art. E5 delle Norme Tecniche del PAT stabilisce che: "*Trattasi delle zone a prevalente destinazione agricola, poste al di fuori degli ambiti delle aree di urbanizzazione consolidata, edificazione diffusa, delle aree di riordino edilizio e urbanistico della zona agricola, caratterizzate dalla presenza di aziende agricole di notevole rilevanza sul piano occupazionale ed imprenditoriale, i cui terreni conservano elevate qualità agronomiche. Il P.A.T. riconosce inoltre a tali zone un valore paesaggistico in quanto hanno mantenuto le caratteristiche peculiari del paesaggio agricolo di pianura: ampi spazi aperti che consentono all'osservatore di arrivare con lo sguardo alla linea dell'orizzonte senza ostacoli costruiti interposti che ne interrompino l'unitarietà percettiva*".

Nella medesima disposizione del PAT, fra le "prescrizioni e vincoli" applicabili per le aree in questione si prevede che: *"Gli interventi di realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili saranno consentiti in funzione e a servizio dell'attività agricola esistente e a condizione che le infrastrutture in funzione di detti impianti abbiano minore impatto possibile sul territorio agricolo interessato (es: linee elettriche interrate, ecc.)*".

Alla luce di quanto sopra non è possibile sostenere che l'impianto in progetto si ponga "*in funzione e a servizio dell'attività agricola esistente*", vertendosi nel caso di specie in ipotesi di impianto con potenza di 50 MW dal quale è generata energia elettrica che non sarà interamente utilizzata funzionalmente ai fabbisogni dell'azienda agricola, bensì sarà ceduta alla rete elettrica nazionale; conseguentemente, non sussiste una delle condizioni previste ai sensi del vigente PAT del Comune di Rovigo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di siffatta portata in un'area – come appunto quella in questione – da qualificarsi come "ad elevata utilizzazione agricola".

Su un piano più in generale, si sottolinea che le disposizioni del PAT – approvato dalla Conferenza di Servizi svoltasi in data 10/02/2012 e ratificato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 679 del 17/04/2012 (B.U.R. n. 36 del 08/05/2012) ed in vigore dal 23/05/2012, pertanto in data successiva a quella di adozione del PTRC (17/02/2009) – risultino assolutamente coerenti con quelle del PTRC, atteso che il Comune, nell'elaborazione del proprio strumento urbanistico, ha semplicemente provveduto ad una più dettagliata individuazione delle aree ad elevata utilizzazione agricola, classificazione peraltro poi approvata dalla Regione.

Sul punto occorre infatti sottolineare che il fatto che le previsioni del PAT approvato dal Comune di Rovigo si discostino da quelle del PTRC (tanto nella versione approvata con deliberazione di Consiglio Regionale n. 62/2020, quanto nella versione in precedenza "adottata"), per ciò che concerne la classificazione dell'area in questione, identificandola come "area ad elevata utilizzazione agricola", anziché "agropolitana", non è sintomo di una discrasia normativa, bensì effetto dell'esercizio da parte del Comune della competenza in tema di pianificazione di maggior dettaglio rispetto alla classificazione urbanistica delle aree a diversa attitudine agricola, aspetto, questo, in merito al quale il PTRC assume una valenza di indirizzo.

Che il PTRC, o meglio le sue Norme Tecniche, abbiano una valenza programmatica, per quanto concerne la disciplina del territorio rurale, si ricava, oltre che dal fatto che gli articoli di riferimento dedicati al "sistema del territorio rurale" (da 7 a 11), contengono e dettano esclusivamente definizioni e finalità, anche e soprattutto dal contenuto dello stesso articolo 7, ove, al par. 3, si rimette espressamente in capo ai Comuni l'individuazione delle aree del sistema del territorio rurale dello stesso piano regionale, da compiere perseguendo le finalità ivi parimenti previste, e poi specificate negli articoli seguenti per ciascuna singola tipologia di area.

Di qui, dunque, si può ragionevolmente affermare che le previsioni del PTRC in parola costituiscano una "cornice di indirizzo", all'interno della quale i Comuni, in sede di pianificazione urbanistica locale, sono chiamati all'individuazione specifica delle aree facenti parte del sistema territorio rurale, in considerazione delle caratteristiche del proprio territorio ed al fine di contemperare i vari valori in gioco.

Va peraltro considerato che la Delibera del Consiglio Regionale Veneto n. 5/2013, che, in attuazione delle Linee guida nazionali (Decreto 10/09/2010), individua fra le categorie di "aree non idonee" all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra proprio le "*aree ad elevata utilizzazione agricola*", specifica che ai fini di tale individuazione si deve considerare quale strumento di perimetrazione la cartografia allegata al PTRC adottato e che "*tale individuazione cartografica ha efficacia fino all'eventuale successiva nuova delimitazione effettuata dai comuni in sede di redazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT), che prevale su quella di cui alla tav. 01 del PTRC adottato*". Ciò confermerebbe che la classificazione approvata dal Comune in sede di PAT sia da ritenersi a tutti gli effetti valida, perché non condizionata alla definitiva approvazione del PTRC.

Sotto un diverso profilo, va senz'altro rilevato come le previsioni del PAT, con specifico riguardo ai previsti vincoli all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra nelle aree "ad elevata utilizzazione agricola", risultino del tutto coerenti, e non in contrasto, con la specifica normativa in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Si può anche rilevare come lo stesso PTRC, in primo luogo, all'art. 7, co. 2 (Norme tecniche), stabilisce che *"Nel sistema del territorio rurale la pianificazione territoriale ed urbanistica è orientata al contenimento del consumo di suolo e persegue le seguenti finalità […] promuovere pratiche colturali che garantiscano la conservazione o il ripristino dei paesaggi agrari storici e la continuità ecosistemica; al fine della cura e della manutenzione del territorio rurale sono riconosciute, tutelate e favorite le pratiche agricole tradizionali, anche marginali, le produzioni di qualità, le produzioni biologiche e le specificità territoriali"*, in secondo luogo, all'art. 32, esprime una netta "preferenza" per l'installazione di impianti fotovoltaici ubicati al suolo *"nelle aree industriali, nelle aree a grande distribuzione commerciale ed in quelle compromesse dal punto di vista ambientale"*, precisando altresì che *"La progettazione degli impianti fotovoltaici al suolo deve prevedere un corretto inserimento paesaggistico …."*.

Pertanto, nel riconoscere alle aree ad elevata utilizzazione agricola un valore paesaggistico, prescrivendo nel contempo specifici limiti e/o prescrizioni con la finalità di preservarne l'assetto paesaggistico tradizionale, evitando la semplificazione del paesaggio rurale, il PAT si pone in sintonia con la normativa sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, senza peraltro interferire in alcun modo nella competenza delle Regioni ad individuare "le aree non idonee".

Il PAT si limita – nei confini della competenza ad esso spettante – a disciplinare l'assetto del territorio agricolo tutelando le aree di maggior pregio dal punto di vista del paesaggio rurale e non prevede affatto un divieto generalizzato di realizzazione di impianti fotovoltaici in tutte le zone agricole, ben potendosi compiere tali interventi nelle (ben più diffuse) aree agropolitane, oltre che, ovviamente, in zone aventi destinazione non agricola (si veda al riguardo mappa che individua tutte le aree agricole nelle quali - secondo il PAT - non è vietata la realizzazione di impianti FV a terra anche non a servizio di un'azienda agricola).

La classificazione dell'area in questione come “ad elevata utilizzazione agricola”, con conseguente imposizione di vincoli (lato sensu) alla realizzazione di impianti FV a terra, si inserisce nel contesto di un bilanciamento tra le varie esigenze in gioco, nell'ottica di tutelare il paesaggio rurale delle aree “ad elevata utilizzazione agricola”, e nel contempo rispettando anche le finalità di sviluppo ed economiche sottese alla suddetta normativa e non contrastando con il principio di “massima diffusione degli impianti di energia a fonte rinnovabile” di derivazione comunitaria (che non trova un'applicazione incondizionata, ma contemperata con altri valori costituzionali quali, appunto, quelli di tutela paesaggistico-ambientale e di assetto urbanistico-territoriale).

Il PAT, infatti, riconosce alle aree ad elevata utilizzazione agricola un valore paesaggistico per la presenza di “ampi spazi aperti senza ostacoli che ne interrompano l'unitarietà percettiva, ribadendo che le pratiche agricole tradizionali contribuiscono alla conservazione dell'assetto paesaggistico tradizionale, evitando la semplificazione del paesaggio rurale”.

Si evidenzia infine che, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, l'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione in sede di conferenza dei servizi *"costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico".*

Per qualsiasi ulteriore informazione e' a disposizione il collega Responsabile del procedimento ing. Fabrizio Ravagnani (0425-206457 – e-mail: fabrizio.ravagnani@comune.rovigo.it).

Distinti saluti.

Il Dirigente
- ing. Scalabrin Christian -

Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
C.A.D. Codice Amministrazione Digitale